

**RAGGRUPPAMENTO I.P.A.B.
"CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI S.ANTONIO – CHIAMPO E ALTA
VALLE"**

**SCUOLA MATERNA "G. ZANELLA"
CHIAMPO**

REGOLAMENTO

Allegato alla delibera IPAB n. 1 del 22.01.2004

Modificato con delibera Casa di Riposo n. 17 del 12.02.2008



INDICE

PARTE I: REGOLAMENTO DEL RAGGRUPPAMENTO

Capitolo I - Costituzione, sede, organi

ART. 1 - Costituzione

ART. 2 - Sede e Centri di Servizio

ART. 3 - Organi

ART. 4 - Gratuità delle prestazioni

Capitolo II - Ordinamento Istituzionale

ART. 5 - Consiglio di Amministrazione

ART. 6 - Nomina del Presidente e del Vice Presidente

ART. 7 - Dimissioni e sostituzione del Consiglio di Amministrazione

ART. 8 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

ART. 9 - votazione

ART. 10 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

ART. 11 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

ART. 12 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

ART. 13 - Compiti del Presidente

ART. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

Capitolo III - Norme Generali di Amministrazione

ART. 15 - Il Segretario - Direttore

ART. 16 - Personale

ART. 17 - Albo dell'Ente

ART. 18 - Rinvio

ART. 19 - Norma transitoria

PARTE II: STATUTO DEL "CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI S.ANTONIO – CHIAMPO E ALTA VALLE"

Capitolo I - Origini, Denominazione, Scopi, Mezzi

ART. 1 - Origini e Denominazione

ART. 2 - Finalità

ART. 3 - Mezzi

ART. 4 - Patrimonio

ART. 5 - Amministrazione

ART. 6 - Norme Generali

PARTE III: STATUTO DELLA SCUOLA MATERNA

Capitolo I - Origini, Denominazione, Scopi, Mezzi

ART. 1 - Origini e Denominazione

ART. 2 - Finalità

ART. 3 - Mezzi

ART. 4 - Patrimonio

ART. 5 - Amministrazione

ART. 6 - Norme Generali



PARTE I: REGOLAMENTO DEL RAGGRUPPAMENTO

Capitolo I - Costituzione

Art. 1 - Costituzione

Le sottoelencate Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza - già concentrate nel disciolto E.C.A. di Chiampo - sono raggruppate tra loro ai sensi dell'art. 58 della Legge 17.07.1890 n. 6972, come modificato dall'art. 7 della Legge 17.06.1926 n. 1187, e dell'art. 17 della legge Regionale Veneta 15.12.1982 n. 55, in forza del decreto del presidente della Giunta Regionale Veneta n. 609 del 24.05.1984:

1. "CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI S.ANTONIO – CHIAMPO E ALTA VALLE"

Centro Servizi per ricovero ed assistenza degli anziani di ambo i sessi del Comune di Chiampo e dei Comuni limitrofi.

Ebbe origine il 28.03.1418 come da atti di Cristoforo Turra.

Eretto in Ente Morale con R.D. di Umberto I il 12.07.1896.

2. Scuola Materna "G. Zanella"

Accoglie ed educa i bambini di ambo i sessi del Comune di Chiampo, dall'età dai tre ai sei anni.

Eretto in Ente Morale con R.D. di Vittorio Emanuele III in data 9.09.1909.

Art. 2 - Sede e Centri Servizio

Le Istituzioni raggruppate mantengono ciascuna propria personalità giuridica e distinti scopi statutari, patrimoni e bilanci.

Ad essi fanno parte gli attuali centri di servizio e quelli di eventuale nuova istituzione.

La sede legale del "Raggruppamento I.P.A.B. - Chiampo" è in via Madre Clelia Merloni n. 10 - Chiampo.

Art. 3 - Organi

1. Sono organi del "Raggruppamento I.P.A.B. - Chiampo" :

a) di governo ed indirizzo:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente

b) di gestione:

- il Direttore – Segretario

c) di revisione economico-finanziaria

- il Collegio dei Revisori dei Conti



Art. 4 - Gratuità delle prestazioni

1. Nei limiti delle disponibilità di Bilancio o su decisione motivata dal Consiglio di Amministrazione, l'Ente provvede all'accoglimento gratuito o parzialmente gratuito di coloro che usufruiscono dei servizi.

Capitolo II - Ordinamento Istituzionale

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione


1. Il governo del "Raggruppamento I.P.A.B. - Chiampo" è affidato ad un Consiglio di Amministrazione, composto di 5 membri. Tutti i membri del Consiglio sono nominati dal Comune di Chiampo.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni decorrenti dalla data di insediamento e i membri non possono essere rieletti, senza interruzione, per più di una volta.
3. Per lo svolgimento del proprio mandato il Presidente e i Consiglieri possono percepire una indennità, da determinarsi secondo la normativa vigente.
4. Il Presidente ed i Consiglieri devono essere sostituiti in caso di dimissioni, decadenza o decesso. Il Presidente ed i Consiglieri, che sostituiscono altri anzitempo scaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del quale entrano a far parte.
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

Art. 6 - Nomina del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione si insedia dietro convocazione del Presidente uscente entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina di tutti i consiglieri, nella stessa seduta presieduta dal Consigliere anziano, si procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente, il quale ha il compito di sostituirlo in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 7 - Dimissioni e sostituzione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino a che i successori non assumono formalmente l'ufficio.
2. Le dimissioni dei Consiglieri sono presentate per presa d'atto al Consiglio di Amministrazione, che le notifica al Comune di Chiampo per la sostituzione e contestualmente comunicate all'autorità tutoria regionale per gli adempimenti di competenza.



3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione delle motivazioni agli interessati.
4. Contestualmente il Presidente richiederà all'organo competente la sostituzione dei componenti e comunicherà la decadenza all'autorità tutoria regionale per gli adempimenti di competenza.
5. I nuovi componenti nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale vengono a far parte.

Art. 8 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide solo con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le adunanze sono convocate in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e le sue variazioni, nonché del conto consuntivo.
Le adunanze straordinarie sono convocate ogni qualvolta risulti necessario per invito del Presidente o su domanda scritta di almeno 3 consiglieri.
3. Le adunanze sono indette con invito scritto o con ogni altro mezzo idoneo consentito per legge, contenente data, ora e sede della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare; esso deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta ed almeno ventiquattr'ore per le convocazioni urgenti.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
5. Ai fini informativi e di consulenza possono essere ammessi alle sedute: dipendenti dell'Ente, consulenti ed esperti.

Art. 9 - votazione

1. Agli effetti del numero legale, nel numero dei presenti, non si computano chi, avendovi interesse, non può prendere parte alle deliberazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 17.07.1890 n. 6972.
2. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Deve procedersi a votazione a schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone. La proposta risulta approvata quando abbia riportato il voto favorevole da parte della maggioranza assoluta dei presenti.
3. A parità di voti la proposta si intende respinta ai consigli successivi.



Art. 10 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni devono essere motivate e contenere il riassunto della discussione avvenuta. Deve essere fatta menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali qualche membro abbia ritenuto di spiegare o giustificare il proprio voto.
2. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare i verbali o non possa firmare ne viene fatta menzione.
3. Le deliberazioni vengono sottoscritte da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.

Art. 11 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente viene sciolto dall'Autorità tutoria regionale nei casi e con le modalità previste per legge.

Art. 12 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è Organo di governo e di amministrazione del "Raggruppamento I.P.A.B. - Chiampo".
2. Il Consiglio definisce gli obiettivi e i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e l'osservanza degli obblighi previsti dai vari regolamenti. Il Consiglio assegna le risorse necessarie e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali.
3. In particolare il Consiglio di Amministrazione ha competenze relativamente all'assunzione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) Approvazione del Regolamento del Raggruppamento, degli Statuti e dei Regolamenti e relative modificazioni, del Bilancio di Previsione e relative variazioni, Conto Consuntivo, Dotazioni Organiche e relative variazioni, le convenzioni con gli Enti Pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative istituzionali;
 - b) L'autorizzazione alla contrazione di mutui e l'assunzione di spese che impegnino il Bilancio di Previsione per più esercizi;
 - c) L'autorizzazione al Presidente di stare o resistere in giudizio;
 - d) La nomina dei Revisori dei Conti;
 - e) La nomina del Tesoriere dell'Ente;
 - f) La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Ente in altri enti, aziende, associazioni, consorzi ed istituzioni;
 - g) L'attribuzione di collaborazioni esterne;
 - h) L'acquisizione e/o alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, nonché la costituzione di diritti sui medesimi;
 - i) L'approvazione delle rette di ricovero e delle tariffe per usufruire dei servizi;
 - j) L'istituzione di nuovi servizi, l'ampliamento di quelli esistenti o la loro soppressione;
 - k) Fissare il livello di qualità dei servizi, individuare i parametri di valutazione dei risultati della gestione amministrativa e dell'attività degli uffici, verificandone la rispondenza dei risultati ai programmi e alle direttive generali impartite.



Esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge e dai regolamenti e non attribuita ad altri organi.

Art. 13 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Ente che esercita in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- firma gli avvisi di convocazione del Consiglio di Amministrazione, ne presiede e ne dirige le adunanze;
- adotta, nei casi d'urgenza e quando il Consiglio non possa essere prontamente convocato, i provvedimenti che si rendano necessari, informandone il Consiglio alla prima successiva adunanza, per la ratifica e comunque entro trenta giorni;
- espleta ogni altro adempimento attribuitogli dalle leggi o dai regolamenti;
- sovrintende uffici e servizi.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, secondo le modalità previste per legge.
2. Le funzioni esercitate dallo stesso nonché le relative indennità sono definite dall'apposito regolamento interno, nel rispetto della disciplina regionale. Le indennità sono fissate all'inizio del mandato.

Capitolo III - Norme Generali di Amministrazione

Art. 15 - Il Segretario - Direttore

1. Il Segretario - Direttore è responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Ente e, come tale, nei limiti delle proprie competenze attribuitegli dall'apposito regolamento, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati conseguiti.
2. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo pareri di regolarità tecnica e contabile sulle deliberazioni assunte e ne redige i verbali che sottoscrive.
3. Il Segretario - Direttore espleta ogni altro adempimento a lui attribuito da leggi o da regolamenti.

Art. 16 - Personale

1. La nomina, la dotazione organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono disciplinati dalle leggi, dai contratti collettivi e dai regolamenti interni.



Art. 17 - Albo dell'Ente

1. E' istituito l'Albo del "Raggruppamento I.P.A.B. - Chiampo" sito presso la sede dell'Ente, fermo restando l'obbligo di pubblicazione all'Albo pretorio comunale nei casi previsti dalla legge.

Art. 18 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano le norme relative alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di cui alle leggi e regolamenti statali e della Regione Veneto.

Art. 19 - Norma transitoria

1. Il Consiglio di Amministrazione in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento porterà a termine il mandato amministrativo fino alla sua scadenza.



PARTE II: STATUTO DEL "CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI S.ANTONIO –
CHIAMPO E ALTA VALLE"

Capitolo I - Origini, Denominazione, Scopi, Mezzi

Art. 1 - Origini e Denominazione

Il "CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI S.ANTONIO – CHIAMPO E ALTA VALLE" che ha sede in Chiampo e prende il nome dalla Chiesa annessavi, ebbe origine nel 1400 circa. Il più antico documento è del 28 marzo 1418 - atti Cristoforo Turra - col quale Lorenzo quondan Pietro di Chiampo comperava da Matteo quondan Benedetto di Chiampo a nome e vece della Compagnia di Disciplina di Chiampo un corpo di terra con casa, corte, orto e chiusura - ansofacente fieri unum Hospitalem ad honorem Dei et Beatissima Virginis Mariae et Beati Antonio -, seguono poi altri più legati e specialmente il testamento del Canonico Biolo Bonifacio 13 aprile 1663 ed altro in data 29 agosto 1785 e l'Istrumento di donazione 12 marzo 1815 e il testamento olografo 17 marzo 1823 del fu Giovanni Benedetto Nardi.

Art. 2 - Finalità

1. L'Istituzione ha per scopo di accogliere persone anziane autosufficienti, semiautosufficienti e non autosufficienti nella propria struttura e, in relazione allo stato socio-sanitario delle stesse, fornire loro l'assistenza mediante il ricovero a pagamento. Sarà data preferenza ai richiedenti di Chiampo e dei Comuni dell'alta valle.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Ente può sostenere, coordinare, creare, dirigere iniziative e servizi nel campo socio-assistenziale ed in particolare:

- a) realizzare centri di servizio residenziali, non residenziali, domiciliare, territoriale, ambulatoriali e aperti a persone: anziane, indigenti, inabili o coloro che versano in situazioni di disagio o di bisogno;
- b) costruire od acquistare beni mobili ed immobili, nonché assumere e organizzare altre iniziative che possano contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Ente;
- c) partecipare alla costituzione di società cooperative, di consorzi aventi scopi analoghi e affini nonché stipulare con Enti pubblici e organismi privati convenzioni per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari.

L'accesso ai servizi e alle attività assistenziali dell'Ente avviene secondo la normativa di legge e di regolamento vigente.

Art. 3 - Mezzi

1. Per la realizzazione delle proprie finalità l'Ente utilizza:

- le rendite del patrimonio;
- i corrispettivi dei servizi prestati;
- le offerte straordinarie, i lasciti e i proventi di Buona Usanza;
- i contributi e le elargizioni straordinarie di privati o enti pubblici, le donazioni, le liberalità, i lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio.



Art. 4 - Patrimonio

1. Allo stato attuale il patrimonio dell'Ente consta di beni mobili, per un valore complessivo di L. 212.728.453, e di beni immobili, per un valore complessivo di L. 4.070.912.421.
2. L'utilizzo del patrimonio avviene entro i limiti di legge, di regolamento e in base allo statuto.
3. Il patrimonio può essere aumentato, integrato e trasformato a seguito di oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di soggetti pubblici o privati o con operazioni effettuate dall'Ente stesso con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tali scopi.
4. Per gli aggiornamenti patrimoniali si rinvia agli inventari dell'Ente.

Art. 5 - Amministrazione

Per quanto riguarda l'Amministrazione si fa riferimento agli artt.3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 del Regolamento del "Raggruppamento IPAB" di Chiampo, in quanto il "CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI S.ANTONIO – CHIAMPO E ALTA VALLE" di Chiampo fa parte del raggruppamento delle I.P.A.B. già concentrate nell'E.C.A. di Chiampo, ai sensi del regolamento approvato con deliberazione n.2/11 del 3.3.1983 e del decreto di approvazione del Presidente della Giunta Regionale Veneta n.609 del 24.5.1984.

Art. 6 - Norme Generali

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.



PARTE III: STATUTO DELLA SCUOLA MATERNA

Capitolo I - Origini, Denominazione, Scopi, Mezzi

Art. 1 - Costituzione

1. Per benefica fondazione della Congregazione di Carità fu costituito a Chiampo nell'anno 1903 un Asilo Infantile prendente in affitto un locale della stessa Congregazione. Il M.R. Don Antonio Baldi, Arciprete locale, coadiuvò la Congregazione di Carità provvedendo ai necessari arredi.

La limitata spesa mensile e qualche offerta privata sopperirono alla spesa dell'affitto e dell'Insegnante.

L'Amministrazione Comunale si dichiarò favorevole alla nuova Istituzione e, in seguito all'istanza della Congregazione, la quale domandava che venisse assegnato a beneficio dell'Asilo il legato che il canonico Bonifacio Biolo aveva stabilito per la Scuola popolare, deliberò di elargire all'Asilo Lire Duecento annualmente.

Questa deliberazione venne approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 1 giugno 1907.

La Congregazione di Carità su terreno donato da:

- Comune di Chiampo (ritaglio di strada abbandonata detta "Matton")
- sig. Francesco dott. Povoleri
- Rev.do Don Antonio Baldi, Arciprete
- con offerte e prestazioni del paese iniziò la costruzione del locale ad uso Asilo, compilò lo Statuto e deliberò di intitolarlo all'illustre concittadino - Asilo Infantile "G. Zanella".

2. L'Asilo Infantile "G. Zanella" in Chiampo è stato eretto in Ente Morale con R.D. di Vittorio Emanuele III in data 9.09.1909.

3. Considerato che l'Asilo Infantile da diversi anni svolge un'attività conforme alla Scuola Materna, con delibera n. 7 del 25.08.1972 si delibera di trasformare l'Asilo Infantile "G. Zanella" in Scuola Materna "G. Zanella".

Art. 2 - Finalità

1. L'Istituzione ha per scopo di accogliere i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni. Essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.

Per bambini di età inferiore all'età prescolastica può essere istituito il servizio di Asilo-Nido integrato.

2. L'Ente provvede al raggiungimento dei propri scopi istituzionali con i corrispettivi del servizio prestato e con contributi di Enti o Istituzioni pubbliche o private.

3. L'accesso alla Scuola avviene secondo la normativa di legge e di regolamento vigente.



Art. 3 - Patrimonio

1. Allo stato attuale il patrimonio dell'Ente consta di beni mobili, per un valore complessivo di L. 69.128.170, e di beni immobili, per un valore complessivo di L. 1.026.202.640.
2. L'utilizzo del patrimonio avviene entro i limiti di legge, di regolamento e in base allo statuto.
3. Il patrimonio può essere aumentato, integrato e trasformato a seguito di oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di soggetti pubblici o privati o con operazioni effettuate dall'Ente stesso con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tali scopi.
4. Per gli aggiornamenti patrimoniali si rinvia agli inventari dell'Ente.

Art. 4 - Amministrazione

Per quanto riguarda l'Amministrazione si fa riferimento agli artt.3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 dello Statuto del "Raggruppamento IPAB" di Chiampo, in quanto la Scuola Materna "G. Zanella" di Chiampo fa parte del raggruppamento delle I.P.A.B. già concentrate nell'E.C.A. di Chiampo, ai sensi del regolamento approvato con deliberazione n.2/11 del 3.3.1983 e del decreto di approvazione del Presidente della Giunta Regionale Veneta n.609 del 24.5.1984.

Art. 5 - Norme Generali

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti,

